

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO.....	3
TITOLO I. TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI.....	4
Art. 1 -SC OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
Art. 2 -SC AMMONTARE E FORMA DEL CONTRATTO.....	4
Art. 3 -SC CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO.....	4
Art. 4 -SC DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE...	4
Art. 5 -SC INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI.....	4
Art. 6 -SC NOMINA DELL'ESECUTORE.....	4
Art. 7 -SC ADEMPIMENTI ANTIMAFIA.....	5
Art. 8 -SC DISPOSIZIONI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.....	5
Art. 9 -SC DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	5
Art. 10 -SC VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.....	5
Art. 11 -SC TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO.....	6
Art. 12 -SC ULTERIORI PENALI PER RITARDATI ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI CONTRATTUALI ...	6
TITOLO II. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	7
Art. 13 -SC CONSEGNA DEI LAVORI	7
TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	7
Art. 14 -SC PROGRAMMA DEI LAVORI.....	7
Art. 15 -SC ORDINE DEI LAVORI	7
TITOLO III. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.....	8
Art. 16 -SC SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI	8
16.1-SC Generalità	8
16.2-SC Ripresa dei lavori	8
16.3-SC Contestazioni dell'Appaltatore.....	8
TITOLO IV. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	8
Art. 17 -SC CAUZIONE DEFINITIVA.....	8
Art. 18 -SC COPERTURE ASSICURATIVE	8
18.1-SC FIDEIUSSIONI A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE E DEI SALDI	8
18.2-SC ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE	8
18.3-SC ASSICURAZIONE DI LAVORAZIONI, APPARECCHIATURE E IMPIANTI	9
Art. 19 -SC ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	9
Art. 20 -SC PIANI DI SICUREZZA.....	9
Art. 21 -SC SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.....	9
TITOLO V. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	9
Art. 22 -SC VALUTAZIONE E COMPENSO DEI LAVORI A CORPO.....	9
23.1-SC LAVORI A CORPO.....	9
23.2-SC CALCOLO DELL'IMPORTO NETTO DEI SAL.....	9
TITOLO VI. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	9
Art. 23 -SC REVISIONE DEI PREZZI – PREZZO CHIUSO	9
24.1-SC Revisione dei prezzi	9
24.2-SC Prezzo chiuso	10
Art. 24 -SC PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO	10
25.1-SC Pagamenti in acconto	10
25.2-SC Pagamenti a saldo.....	10
Art. 25 -SC REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE.....	10
Art. 26 -SC CONTO FINALE.....	10
TITOLO VII. CONTROLLI	10
Art. 27 -SC CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	10
TITOLO VIII. MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	11
Art. 28 -SC CONTESTAZIONI CON L'APPALTATORE.....	11
Art. 29 -SC ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE	11
Art. 30 -SC DEFINIZIONE DELLE RISERVE	11
Art. 31 -SC RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO	11
36.1-SC RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	11
36.2-SC Recesso dal contratto.....	11

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
(aggiornato al D. Lgs. n. 50/2016)

Repubblica Italiana
ATS - BERGAMO
Provincia di Bergamo

N. Repertorio

N. Raccolta

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
INTERVENTO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA PADIGLIONE 13

L'anno duemilaDICIASETTE il giorno del mese di in Bergamo (Prov. BG) presso la sede dell'ATS di Bergamo, innanzi a me nella qualità di senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

– Da una parte: Il Sig....., nato a (Prov.) il giorno residente a (Prov.) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell'ATS di Bergamo con sede in via Francesco Galliccioli, 4 (BG), Cod. Fisc. e Part. IVA 04114400163 di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione.

– Dall'altra Il Sig....., nato a (Prov.) il giorno residente a (Prov.) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell'Impresa con sede in (Prov.), Cod. Fisc./Part. IVA di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore.

Detti comparenti, della cui identità io nella qualità di ufficiale rogante sono certo,

PREMESSO

– Che con atto deliberativo n. del è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di cui al titolo, dell'importo complessivo di Euro di cui Euro per lavori a base di appalto ed Euro per somme a disposizione dell'Amministrazione.

– Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad Euro ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euro

– Che con atto deliberativo n. del è stato approvato il bando di gara (e/o lo schema della lettera di invito).

– Che a seguito di (*indicare la procedura di affidamento*), il cui verbale è stato approvato con atto n. del, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa (*singola, associata o consorziata*) per il prezzo complessivo netto di Euro, tale prezzo scaturendo dalla somma dell'importo in Euro relativo alla parte depurata del ribasso di gara del e dell'importo di Euro relativo agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso).

– Che un estratto dell'atto di approvazione del verbale di aggiudicazione è stato pubblicato sui seguenti organi di stampa: alle rispettive date del

– Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata comprovata l'idoneità dell'Appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.

– Che
.....

TUTTO CIÒ PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I. TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1 -SC OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori precedentemente descritti. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto più avanti specificati.

Art. 2 -SC AMMONTARE E FORMA DEL CONTRATTO

(Rif. art. 2 C.S.A.)

L'importo del presente contratto ammonta complessivamente ad € (Euro), al netto del ribasso offerto del% ed al lordo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Questi ultimi, integrati nel superiore importo, non sono stati soggetti a ribasso d'asta ed ammontano ad € 1.500,00 . (Euro milleottocento e zero centesimi).

L'importo del contratto, come sopra definito, ha carattere di determinazione iniziale. Esso pertanto non risulta vincolante nei riguardi dell'importo effettivo dei lavori, che in ogni caso risulterà dalla liquidazione finale degli stessi. Il contratto è stipulato "a corpo". Per i lavori "a corpo" di € (Euro/.....), l'importo complessivo degli stessi resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori e fermo restando, per la qualità, il rispetto delle caratteristiche e prestazioni richieste.

Art. 3 -SC CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

Art. 4 -SC DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Bergamo, indirizzo di Via F. Galliccioli, 4, presso la sede dell'ATS di Bergamo.
2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante
3. Come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «.....», è/sono autorizzati... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i... signor... ..
4. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 5 -SC INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

(Rif. art. 3 C.S.A.)

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito sommariamente indicato, salvo più precise specificazioni che all'atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dei lavori:

- Intervento per installazione impianto di climatizzazione estiva del padiglione 13.

Art. 6 -SC NOMINA DELL'ESECUTORE

• (Nel caso di impresa individuale)

Si dà atto che l'Appaltatore ha concorso alla gara d'appalto, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. a) del C.d.A., come impresa individuale e che pertanto eseguirà in proprio i lavori, fatto salvo quanto previsto dalla stessa legge in tema di subappalto.

• (Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui all'art. 10, commi d), e), e-bis) della Legge)

Si dà atto che l'associazione temporanea di imprese (o il consorzio) aggiudicataria dell'appalto ha conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa con sede in qualificata per la categoria e classifica, fornita dei requisiti di cui all'art. 95, comma 2, del Regolamento e designata dal raggruppamento quale capogruppo.

• (Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) ed all'art. 36, del C.d.A.)

Si dà atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori, a norma delle disposizioni vigenti, all'impresa/e con sede a ad esso consorziata/e per le opere di categoria e classifica Tale assegnazione non costituisce subappalto, ferma restando, a norma dell'art. 97, comma 1, del Regolamento, la responsabilità sussidiaria e solidale delle imprese consorziate nei confronti dell'Amministrazione.

• (Nel caso in cui in sede di gara l'Appaltatore abbia dichiarato di volere avvalersi dell'istituto del subappalto)

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore, come risulta dagli atti relativi, ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, con riguardo alle seguenti categorie di opere e lavori:

Categoria Classifica Importo € (Euro)%
Categoria Classifica Importo € (Euro)%

Art. 7 -SC ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, acquisita agli atti e rilasciata da in data

Tale documentazione, consistente in, viene allegata al presente contratto.

Art. 8 -SC DISPOSIZIONI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:

– D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – **Codice degli Appalti**.

– D.P.R. n. 207 del 2010 (per le parti ancora in vigore).

– D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il Capitolato d'Appalto dei LL.PP. (per quanto applicabile).

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

– D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 – Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46.

– D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

– D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 – Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.

– D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

L'Appaltatore è altresì tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall'UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato speciale d'Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale o locale, quando anche non esplicitamente richiamati nel testo.

Le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 9 -SC DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. 554/99, sono parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati, i seguenti documenti:

a) il Capitolato Generale

b) il Capitolato Speciale

c) gli elaborati progettuali

d) l'Elenco dei prezzi unitari

e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

f) il Cronoprogramma dei lavori.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore nell'ordine che sarà ritenuto più opportuno, in tempo utile, durante il corso dei lavori.

Art. 10 -SC VARIAZIONI AL PROGETTO

(Rif. Art. 32 C.S.A.)

Nessuna variazione od addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore qualora non disposta dalla Direzione dei lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 25 della Legge, con le modifiche e le integrazioni introdotte in sede di recepimento regionale.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni della stessa Direzione. Fermo restando il diritto, da parte dell'Amministrazione, al risarcimento di eventuali danni.

Durante il corso delle opere l'Appaltatore potrà comunque proporre alla Direzione dei lavori (ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso), eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Tali proposte dovranno essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzioni o rallentamenti nell'esecuzione dei lavori, così come stabilita dal relativo programma.

In caso di accettazione da parte dell'Amministrazione, le economie risultanti dalle variazioni in diminuzione saranno ripartite in parti uguali tra la stessa Amministrazione e l'Appaltatore.

L'Amministrazione potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in Capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'Appaltatore con la dovuta tempestività, prima del raggiungimento del quarto quinto.

Art. 11 -SC TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO

(Rif. artt. 13, 15 C.S.A.)

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto resta fissato in **giorni 25 (venticinque) per i lavori di installazione dell'impianto di climatizzazione estiva del padiglione 13**, giorni da considerarsi naturali e consecutivi, anche se non continui date le attività interne all'edificio che obbligano a svolgere parte delle lavorazioni nel fine settimana (sabato e domenica). I giorni sono decorrenti dalla data di consegna e, in caso di consegna frazionata, dalla data di consegna definitiva.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto rimane stabilita nella misura dello **0,3%** dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza,

insindacabilmente valutate quest'ultime dal Responsabile del procedimento, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto o dal Capitolato speciale d'appalto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Art. 12 -SC ULTERIORI PENALI PER RITARDATI ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Oltre alle penali prese in considerazione nel precedente art. 11-SC e nel successivo art. 13-SC del presente contratto, il ritardo negli adempimenti di alcuni obblighi contrattuali potrà dare adito all'applicazione di ulteriori penali, quali in particolare:

- a) - penali per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali eventualmente stabilite nel Capitolato speciale d'appalto in relazione all'esigenza del compimento di specifiche lavorazioni o adempimenti entro determinati tempi;
- b) - penali per il mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavorazioni danneggiate o non eseguite a regola d'arte.

Le penali considerate nella precedente lett. a) relativamente al ritardo nelle lavorazioni sono stabilite, per la relativa entità, nel successivo art. 11-SC. Quelle considerate alla lett. b) saranno insindacabilmente valutate dal Responsabile del procedimento, sentita la Direzione dei lavori.

Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Quella relativa alla ritardata ultimazione dei lavori sarà introdotta nello Stato Finale dei lavori. Resta comunque stabilito che tutte le penali, valutate complessivamente, non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale.

TITOLO II. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 13 -SC CONSEGNA DEI LAVORI

(Rif. art. 12 C.S.A.)

TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

13.1-SC Generalità

La consegna sarà effettuata con le modalità prescritte dal D.Lgs 50/2016. Per ragioni di urgenza la consegna dei lavori dovrà essere effettuata subito dopo l'aggiudicazione.

13.2-SC Inizio dei lavori – Penale per il ritardo

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € (Euro/00).

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

13.3-SC Caso di ritardata consegna

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento, lo stesso avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 8 del Capitolato generale.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta (tale facoltà potendosi esercitare nel caso che il ritardo non superi la metà del termine contrattuale), l'Appaltatore avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo calcolato con le modalità previste dal Capitolato Generale.

Art. 14 -SC PROGRAMMA DEI LAVORI

(Rif. art. 16 C.S.A.)

14.1-SC Programma dei lavori

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R.210/2010, l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione di sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.

Il programma di cui sopra dovrà altresì tenere conto della possibilità di scadenze differenziate per varie lavorazioni, in relazione a determinate esigenze eventualmente prescritte dal Capitolato speciale di appalto. Tale programma verrà sottoposto ad approvazione da parte della Direzione dei lavori e sarà vincolante per l'Appaltatore.

14.2-SC Penale

Per il mancato raggiungimento, nei tempi stabiliti, dell'importo competente alle lavorazioni di cui all'ultimo capoverso del precedente punto, sarà applicata una penale giornaliera dello 0,3% sull'importo netto competente alle lavorazioni considerate.

Art. 15 -SC ORDINE DEI LAVORI

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo ritenuto più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Questa si riserva la facoltà ed il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

TITOLO III. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Art. 16 -SC SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

(Rif. art. 14 C.S.A.)

16.1-SC Generalità

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, secondo la tempistica fissata dal cronoprogramma approvato, la Direzione dei lavori, a norma dell'art. 107 del DLgs n.50/2016, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. La sospensione potrà altresì essere ordinata, per motivi di pubblico interesse o di necessità dal Responsabile del procedimento, nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 24 e 25 dello stesso Capitolato generale.

Qualora la sospensione o le sospensioni (se più di una) si estendano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dell'appalto, o comunque superiore a sei mesi complessivi, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; ove tale scioglimento non sia accettato dall'Amministrazione, l'Appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

16.2-SC Ripresa dei lavori

Nel verbale di ripresa dei lavori sarà indicato, a cura del Direttore dei lavori, il nuovo termine contrattuale.

16.3-SC Contestazioni dell'Appaltatore

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori..

TITOLO IV. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 17 -SC CAUZIONE DEFINITIVA

(Rif. art. 29 C.S.A.)

Si dà atto che l'Appaltatore ha costituito, per l'appalto di che trattasi, una cauzione definitiva di € (Euro) pari al 10% (dieci %) dell'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del DLgs 50/2016.

Tale garanzia risulta redatta secondo la "Polizza Tipo" di cui al D.M. Attività Produttive-Infrastrutture 12 marzo 2004, n. 123 ed è stata stipulata in data

La cauzione cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorso il termine fissato per il compimento delle operazioni di collaudo.

Art. 18 -SC COPERTURE ASSICURATIVE

(Rif. art. 31 C.S.A.)

Si richiamano l'art. 103 del Codice degli Appalti (DLgs n. 50/2016).

18.1-SC FIDEIUSSIONI A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE E DEI SALDI

L'erogazione dell'anticipazione (*ove consentita dalla legge*) è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti in apposito elenco speciale, di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita secondo quanto sopra previsto. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

18.2-SC ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti) salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel bando di gara, è stabilito nella somma di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila). Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile è pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila).

La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Si richiamano inoltre, e si intendono qui trascritte, tutte le condizioni particolari di cui allo "Schema Tipo 2.3" approvato con il D.M. n. 123/2004 precedentemente citato. Copia della polizza di cui al presente punto viene allegata al contratto.

18.3-SC ASSICURAZIONE DI LAVORAZIONI, APPARECCHIATURE E IMPIANTI

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza di cui al precedente punto sarà sostituita da una polizza di garanzia che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni, apparecchiature e impianti in garanzia ed agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Questo per la durata del periodo di garanzia previsto nel Capitolato speciale di appalto.

Art. 19 -SC ONERI E OBBLIGHI generali A CARICO DELL'APPALTATORE

(Rif. art. 48 C.S.A.)

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e obblighi generali di cui agli articoli del Capitolato generale, nonché quelli, ulteriori, specificati negli allegati Capitolato speciale d'appalto ed Elenco dei prezzi unitari.

Art. 20 -SC PIANI DI SICUREZZA

(Rif. art. 37 e 38 C.S.A.)

L'Appaltatore è obbligato ad osservare con scrupolosità e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), posto a disposizione dall'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, potrà presentare all'Amministrazione proposte di modifiche o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante l'esecuzione dei lavori, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/08 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08.

Art. 21 -SC SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato generale sono a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 22%, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'aliquota di cui sopra, è comunque a carico dell'Amministrazione.

TITOLO V. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 -SC VALUTAZIONE E COMPENSO DEI LAVORI A CORPO

(Rif. art. 26 C.S.A.)

22.1-SC LAVORI A CORPO

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui alla Tab. 1 applicata al relativo prezzo offerto. Agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, sulla base del computo, l'importo degli oneri di sicurezza.

22.2-SC CALCOLO DELL'IMPORTO NETTO DEI SAL

L'emissione del certificato di pagamento avverrà ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo di € 30.000,00 (cinquantamila euro).

TITOLO VI. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 23 -SC REVISIONE DEI PREZZI – PREZZO CHIUSO

(Rif. art. 24 C.S.A.)

23.1-SC REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma 2, del C.d.A., non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

In deroga comunque a quanto sopra ed ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle condizioni indicate nel C.S.A.

23.2-SC PREZZO CHIUSO

Per i lavori in appalto si applica il sistema del "Prezzo chiuso" consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%) all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti (da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno) nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

Art. 24 -SC PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

(Rif. Artt. 20 e 21 C.S.A.)

24.1-SC PAGAMENTI IN ACCONTO

All'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'importo dei lavori e delle somministrazioni raggiungerà la somma di € 30.000,00 (Euro cinquantamila e centesimi zero) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,50% per la garanzia di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, potrà essere derogato e l'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della sospensione.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto.

Resta inteso che l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

24.2-SC PAGAMENTI A SALDO

La rata di saldo sarà pagata, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, previo rilascio di garanzia fideiussoria e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Art. 25 -SC REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

(Rif. Art. 44 C.S.A.)

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 26 -SC CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta nel termine di tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi e comunque non oltre la metà del tempo rispetto a quello stabilito per l'esecuzione del collaudo. Entro tale termine detta contabilità, dovrà essere acquisita dall'Amministrazione, per i provvedimenti di competenza.

TITOLO VII. CONTROLLI

Art. 27 -SC CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall'ordinamento ed in particolare dal DLgs 50/2016 e dal D.Lgs. n. 81/08:

- Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori: **Per. Ind. Giuseppe Salvi**.....
- Direttori dei lavori: **Per. Ind. Giuseppe Salvi**
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: **Geom. Finazzi Loris**.....
- Direttore operativo:
- Ispettori di cantiere:

La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede. I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già sottoposti a controllo.

TITOLO VIII. MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 28 -SC CONTESTAZIONI CON L'APPALTATORE

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria.

Art. 29 -SC ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza peraltro poter sospendere o ritardare il regolare progresso degli stessi.

Nel caso che le controversie e le contestazioni non vengano composte nei modi previsti per legge, l'Appaltatore potrà formulare apposite riserve, che saranno iscritte sul Registro di contabilità nei modi, nei termini e con le procedure previste dal DLgs 50/2016. Le riserve, se sussistenti ed a pena di decadenza, dovranno essere confermate nel Conto finale e non potranno essere diverse, per oggetto ed importo, da quelle formulate nel corso dei lavori ed iscritte a registro nel tempo prescritto.

Art. 30 -SC DEFINIZIONE DELLE RISERVE

Le riserve e le pretese dell'Appaltatore che, in ragione del valore o del tempo di insorgenza, non siano state oggetto della procedura di accordo bonario secondo saranno esaminate e valutate dall'Amministrazione entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata a norma dell'art. 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016.

Decorso il termine previsto per l'effettuazione delle operazioni di collaudo o per il recepimento dei relativi atti ivi compreso il certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore potrà notificare apposita istanza per la definizione delle riserve e richieste avanzate sugli atti contabili. In questo caso l'Amministrazione si pronunzierà entro i successivi 90 giorni.

Art. 31 -SC RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

(Rif. art. 43 C.S.A.)

31.1-SC RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si darà luogo alla risoluzione del contratto nei casi di inadempimento dell'Appaltatore o di gravi irregolarità e ritardi o per intervenuti provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art 108 del DLgs 50/2016. Pertanto, oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, l'Amministrazione recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla Legge. La determinazione di risoluzione sarà comunicata all'Appaltatore dal Responsabile del procedimento.

31.2-SC RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, si fa rinvio ai commi all'articolo stesso.

* * *

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente Atto, composto di n. 31 articoli, che ho letto ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto conforme alla loro volontà.

Redatto in copia, in segno di accettazione, si sottoscrive.

L'APPALTATORE

L'UFFICIALE ROGANTE

IL DIRIGENTE

.....

.....

.....